



A.D. 1308
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Indice

PARTE I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Definizioni	3
PARTE II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO.....	3
TITOLO I – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	3
Art. 3 Composizione e importo.....	3
Art. 4 Scadenze di pagamento e rateazione.....	4
Art. 5 Determinazione della fascia contributiva.....	4
Art. 6 Attestazione dell'ISEE "Università".....	5
Art. 7 Contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università"	5
Art. 8 Studenti a tempo parziale	5
Art. 9 Maggiorazione del contributo onnicomprensivo annuale per studenti "non regolari"	5
Art. 10 Maggiorazioni per ritardo	6
Art. 11 Rimborsi.....	6
TITOLO II – ESONERI E RIDUZIONI PARZIALI DEL COA.....	7
Art. 12 Esonero dal pagamento del COA per "no tax area".....	6
Art. 13 Graduazione del pagamento del COA per "low tax area"	7
Art. 14 Agevolazioni per merito.....	8
Art. 15 Studenti con disabilità	9
Art. 16 Studenti appartenenti a Comunità Religiose.....	10
Art. 17 Studenti in regime di detenzione	10
Art. 18 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia	10
Art. 19 Borsisti del governo italiano	10
Art. 20 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU.....	11
Art. 21 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare	11
Art. 22 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico	11
Art. 23 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico.....	12
Art. 24 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016	12
Art. 25 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità	13
Art. 26 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria.....	13
PARTE III – CONTRIBUZIONE NON RICOMPRESA NEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE.....	14
Art. 27 Contributo annuale per studenti delle Scuole di Specializzazione di aree scientifico- tecnologica e umanistico-sociale	14
Art. 28 Contributo annuale per studenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria	14
Art. 29 Contributo annuale per studenti dei Dottorati.....	15
Art. 30 Contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali...	15
PARTE IV – NORME FINALI.....	15
Art. 31 Norme finali.....	15
Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento	15

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. 1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia dei contributi corrisposti dagli studenti dei Corsi di Studio ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- Per Università: l'Università degli Studi di Perugia;
- per A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico attivati ai sensi del D.M. 270/2004, nonché i corsi di laurea dei previgenti ordinamenti;
- per Scuole: le Scuole di Specializzazione di area sanitaria e le Scuole di Specializzazione di aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale;
- per Dottorati: i Dottorati di Ricerca;
- per ISEE "Università": l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- per COA: il contributo onnicomprensivo annuale versato dagli studenti dei corsi di studio per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi;
- per studenti "non regolari": gli studenti con un'anzianità di iscrizione, calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione, superiore alla durata normale del corso frequentato aumentata di uno; per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello si tiene conto delle eventuali abbreviazioni di carriera; per gli studenti che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) l'anzianità di iscrizione si calcola dall'ingresso in Ateneo tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

PARTE II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO

TITOLO I – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Art. 3 Composizione e importo

1. Il sistema di contribuzione è così costituito:

- tassa regionale per il diritto allo studio;
- imposta di bollo, se dovuta;
- contributo onnicomprensivo annuale (COA);
- contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali;
- maggiorazioni dovute in caso di ritardo.

2. La tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo, se dovuta, sono corrisposte in importo fisso con la scadenza della prima rata di immatricolazione/iscrizione. Il versamento della prima rata, non è rimborsabile, rappresentando la manifesta volontà dello studente di iscriversi.

3. Il COA è corrisposto con la scadenza delle rate successive alla prima.

4. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, adotta i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca. Ove gli Organi predetti non si pronuncino in relazione ad uno specifico anno accademico, si intendono confermate le statuizioni applicate nell'anno precedente. Allo stesso modo le pronunce interpretative o applicative adottate in materia di contribuzione studentesca dagli Organi competenti, si intendono applicabili sino a nuova diversa determinazione degli stessi Organi che le hanno emanate, fatte salve eventuali disposizioni relative a normative o regolamenti di ordine

superiore che ne impongano l'abrogazione espressa o tacita o la modifica.

5. Gli importi della contribuzione studentesca per ogni anno accademico sono indicati negli allegati del presente regolamento.

Art. 4 Scadenze di pagamento e rateazione

1. Le scadenze di pagamento sono riportate nell'allegato 1.

2. La contribuzione annuale dovuta dagli studenti è distribuita nel modo che segue:

- sistema bi-rata: la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione e la seconda rata, con scadenza 21 dicembre, comprende l'intero importo del COA ridotto di € 25,00;
- sistema a quattro rate: la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione, mentre il COA viene corrisposto secondo i seguenti termini:
 - la scadenza della seconda rata è fissata al 21 dicembre di ogni anno;
 - la scadenza della terza rata è fissata al 30 aprile di ogni anno;
 - la scadenza della quarta rata è fissata al 30 giugno di ogni anno.

3. Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

4. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo la scadenza e viene ripristinata solo dopo l'avvenuto pagamento della rata. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l'impedimento a compiere atti di carriera, secondo quanto previsto dal Regolamento Studenti.

Art. 5 Determinazione della fascia contributiva

1. Ai fini dell'inserimento in una fascia contributiva determinata in base all'ISEEU, lo studente che rinnova l'iscrizione, per ogni anno accademico, deve inserire, di norma dal 1° agosto al 20 ottobre, nella propria area riservata web di Ateneo il numero di protocollo dell'ISEE "Università" o in alternativa il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Lo studente che si immatricola può effettuare la procedura in fase di compilazione della domanda di immatricolazione.

2. L'Università, acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, provvede automaticamente a prelevare dal sistema informativo INPS l'ISEE "Università" risultante dall'ultima dichiarazione presentata.

3. Dopo la scadenza del 20 ottobre, la presentazione tardiva dell'ISEE "Università" è consentita esclusivamente tramite produzione dell'attestazione all'Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea con applicazione di una maggiorazione per il ritardo come stabilito dall'art. 10, comma 1.

4. La maggiorazione per il ritardo nella presentazione dell'ISEE "Università":

- non si applica nei casi di presentazione contestuale all'immatricolazione o iscrizione successive al 20 ottobre;
- si cumula con le maggiorazioni dovute per l'eventuale ritardato versamento delle rate.

5. Dopo il 28 febbraio non saranno accolte in nessun caso presentazioni tardive dell'ISEE "Università" e lo studente sarà collocato d'ufficio nella fascia massima di contribuzione, ad eccezione delle iscrizioni tardive per le quali è consentita la presentazione dell'attestazione ISEE "Università" in corso di validità unitamente e contestualmente al rinnovo dell'iscrizione, tramite produzione dell'attestazione all'Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea.

Art. 6 Attestazione dell'ISEE "Università"

1. L'attestazione dell'ISEE "Università" deve essere:

- valida per le Prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario in favore della studentessa o dello studente iscritta/o all'Università degli studi di Perugia;
- calcolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- in corso di validità alla data di inserimento o di consegna.

2. Non saranno considerate utili ai fini della riduzione della contribuzione studentesca tipologie di ISEE "Università" diverse da quella prevista dal precedente comma.

3. Nel caso in cui ricorrano le condizioni imposte dalla normativa in materia, sono consentiti la presentazione o l'aggiornamento dell'ISEE "Università", eventualmente già presentato, con il c.d. ISEE Corrente in corso di validità. L'ISEE Corrente in corso di validità deve essere presentato:

- in fase di immatricolazione/iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 5 commi 1 e 2;
- nel corso dell'anno accademico e comunque non oltre il 30 giugno, a rettifica dell'ISEE "Università" già presentato e a valere per il ricalcolo delle rate successive alla presentazione dell'ISEEU Corrente medesimo (lo studente non ha diritto al rimborso o alla rimodulazione delle eventuali rate già scadute): la presentazione in questo caso è consentita esclusivamente tramite produzione dell'attestazione all'Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea.

4. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni dell'ISEE "Università" a norma di legge.

Art. 7 Contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università"

1. L'importo della contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università", è definito in funzione del Paese di provenienza e della scelta dello studente di aderire alla contribuzione determinata in misura fissa oppure di optare per la valutazione del "reddito familiare equivalente" basata su indicatori di reddito/patrimonio e composizione del nucleo familiare (ISEEU parificato).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:

- studenti stranieri provenienti da Paesi "a basso sviluppo umano", il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri;
2. studenti apolidi o rifugiati politici, per i quali valgono le disposizioni previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Art. 8 Studenti a tempo parziale

1. La contribuzione studentesca per studenti a tempo parziale è riportata nell'allegato 6.

2. Gli studenti a tempo parziale sono esclusi dagli esoneri di cui agli articoli 14, 21, 22, 23, 24 e 25.

Art. 9 Maggiorazione del contributo onnicomprensivo annuale per studenti "non regolari"

1. Per studenti "non regolari" è prevista una maggiorazione del COA rispetto alla fascia di contribuzione prevista, come determinata in base all'allegato 3 del presente Regolamento.

Art. 10 Maggiorazioni per ritardo

1. Lo studente che effettui in ritardo il pagamento delle rate successive alla prima rispetto al termine previsto è tenuto al pagamento di una maggiorazione, in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere, commisurata come segue:

- fino a 60esimo giorno di ritardo: € 35,00
- dal 61esimo giorno di ritardo: € 70,00.

Nei seguenti casi la maggiorazione è così determinata:

- presentazione tardiva dell'ISEE "Università":
 - dal 21 ottobre al 21 novembre: € 35,00;
 - dal 22 novembre al 21 dicembre: € 70,00;
 - dal 22 dicembre al 28 febbraio: € 200,00;
- iscrizione tardiva ad anni successivi al primo:
 - dal 21 ottobre al 21 novembre: € 35,00;
 - dal 22 novembre al 21 dicembre: € 70,00;
 - dal 22 dicembre al 31 maggio: € 200,00;
- immatricolazione tardiva a corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico:
 - dal 21 ottobre al 21 novembre: € 35,00;
 - dal 22 novembre al 21 dicembre: € 70,00.

2. Le scadenze corrispondenti ad un sabato o ad un giorno festivo sono posticipate al primo giorno utile lavorativo.

3. Coloro che al momento della nuova iscrizione non hanno provveduto al pagamento di rate relative ad anni accademici precedenti, sono tenuti al pagamento delle maggiorazioni per il ritardo negli importi previsti dal presente regolamento.

4. Lo studente che compia un atto di carriera tardivo è tenuto al pagamento di una maggiorazione fissa di € 70,00.

Art. 11 Rimborsi

1. Possono essere rimborsati:

- il COA erroneamente versato, nel solo caso collegato alla revoca dell'iscrizione al nuovo anno accademico per il conseguimento del titolo entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, tramite istanza di rimborso in bollo da presentare dopo il conseguimento del suddetto titolo;
- gli altri contributi erroneamente versati, tramite istanza di rimborso in bollo da presentare entro 45 giorni dalla data del pagamento.

2. Non possono essere rimborsati:

- il COA erroneamente versato a seguito della presentazione di un'attestazione di ISEE "Università" errato;
- il contributo per l'iscrizione ai singoli insegnamenti;
- il contributo per il passaggio di corso e per i trasferimenti da e verso altro Ateneo;
- il contributo per la valutazione della carriera pregressa;
- il diritto fisso per la ricongiunzione della carriera dopo un periodo di interruzione degli studi.

TITOLO II – ESONERI E RIDUZIONI PARZIALI DEL COA

Art. 12 Esonero dal pagamento del COA per “no tax area”

1. Sono esonerati dal pagamento del COA e sono tenuti al pagamento della sola prima rata di immatricolazione/iscrizione di cui all'allegato 4, gli studenti dei corsi di studio che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) aver presentato un'attestazione ISEE “Università” inferiore o eguale a € 22.000,00;
- b) essere iscritti all'Università degli Studi di Perugia da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del tipo di corso di studio frequentato aumentata di uno, indipendentemente da fatti amministrativi (quali trasferimenti di corso o interruzioni di carriera) interni all'Ateneo. Nel computo degli anni all'interno dello ateneo e tipo di corso, vengono pertanto considerate eventuali carriere precedenti eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, gli unici requisiti da soddisfare sono quelli di cui lett. a) e b) del precedente comma.

3. Ai fini della determinazione del requisito di cui alla lett. b) del comma 1:

- gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso secondo quanto previsto dall'allegato 7;
- per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello la durata normale del corso di studio è applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera;
- per gli studenti che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) la durata normale del corso di studio viene applicata dall'ingresso in Ateneo tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

Art. 13 Graduazione del pagamento del COA per “low tax area”

1. Gli studenti dei corsi di studio che abbiano presentato un'attestazione ISEE “Università” compreso tra € 22.000,01 e € 30.000,00 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del presente regolamento, sono tenuti al pagamento di un COA, determinato dall'allegato 4.

2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di aver presentato un'attestazione ISEE “Università” compreso tra € 22.000,01 e € 30.000,00.

3. Ai fini della determinazione del requisito di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 12 del presente Regolamento:

- gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso secondo quanto previsto dall'allegato 7;
- per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello la durata normale del corso di studio è applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera;
- per gli studenti che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) la durata normale del corso di studio viene applicata dall'ingresso in Ateneo tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

4. Per gli studenti che abbiano presentato un'attestazione ISEE “Università” inferiore a € 30.000 e che soddisfano il requisito di cui all'art. 12 lettera c), ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo articolo, il COA, non superiore a quello determinato ai sensi del comma 1, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 Euro, è determinato dall'allegato 3.

Art. 14 Agevolazioni per merito

1. Per gli studenti immatricolati/iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi di laurea e laurea magistrale di ambito scientifico-tecnologico STEM sono previsti gli incentivi di cui al Decreto ministeriale del 25 marzo 2021 n. 289 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" (in particolare l'art. 7 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il tutorato" e l'allegato n. 3), adottato ai sensi del Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge n. 170/2003, per la parte destinata all'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, in base ai fondi erogati dal MUR, sono stabiliti con Delibera degli Organi di Ateneo.

2. Sull'importo delle ultime due rate del COA sono previste 300 riduzioni (fino ad un importo massimo di 300,00 Euro) per gli immatricolati iscritti a tempo pieno, nei termini e senza maggiorazione per il ritardo dell'iscrizione ai corsi di studio. A ciascun Dipartimento vengono assegnate due quote in base al totale degli immatricolati, raggruppati per corsi di laurea di primo livello o cicli unici e per corsi di laurea di secondo livello dello stesso Dipartimento. I corsi di laurea interdipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica. A tali quote, senza presentare alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di maturità per l'immatricolazione alle lauree di primo livello o abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di laurea per l'immatricolazione alle lauree di secondo livello; nel punteggio viene calcolata anche la lode. A parità di votazione precede chi ha ISEE "Università" più basso. In caso di parità di punteggio e di valore ISEEU, verrà adottato il criterio dell'età con preferenza del candidato più giovane. L'agevolazione si applica solo ai possessori di diplomi rilasciati da Istituti di ordinamento italiano.

3. Altresì sull'importo delle ultime due rate del COA sono previste 600 riduzioni (fino ad un importo massimo di 300,00 Euro) per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo. A ciascun Dipartimento viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso. I corsi di laurea interdipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica.

Concorrono gli studenti che:

- a. siano iscritti a tempo pieno, in corso ed entro il 20 ottobre;
- b. non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso, non abbiano chiesto, a qualsiasi titolo, un'abbreviazione di carriera che abbia comportato la riduzione degli anni di corso; non abbiano effettuato un trasferimento da altro ateneo; non abbiano ottenuto un riconoscimento creditizio in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione;
- c. abbiano acquisito alla data del 30 novembre, almeno l'80% dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione e conseguito una media ponderata rispetto al numero dei crediti totalizzati almeno pari a 25/30.

Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria di Dipartimento in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera alla data del 30 novembre, del voto medio ponderato e della fascia ISEE di appartenenza sulla base del parametro P calcolato come segue:

$$P = 0,42 * C + 0,42 * M + 0,16 * I$$

dove:

$$C = [(CFU \text{ acquisiti} / CFU \text{ previsti}) - 0.8] / 0.2$$

$$M = (Media \text{ voti ponderata} - 25) / 5$$

$$I = (17 - Fi) / 16, \text{ dove } Fi = \text{fascia ISEE.}$$

A parità di valore del parametro P, precede in graduatoria lo studente con ISEE "Università" più basso. In caso di parità di punteggio e di valore ISEEU, verrà adottato il criterio della media superiore e, in caso di ulteriore parità, il criterio dell'età con preferenza del candidato più giovane. La riduzione prevista fino ad un importo massimo di 300,00 Euro verrà applicata sulla IV rata e, nel caso in cui l'importo della IV rata sia inferiore a Euro 300,00, la parte rimanente andrà a coprire parzialmente o interamente la III rata.

Ogni anno viene pubblicata la graduatoria provvisoria di merito.

Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria.

Sono tenuti alla presentazione dell'eventuale istanza di revisione della graduatoria e al rispetto del relativo termine anche gli studenti utilmente collocati in graduatoria provvisoria che riscontrino la non corretta valutazione dei requisiti di merito. Riceveranno il contributo per merito coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nel numero di quote assegnate al Dipartimento.

4. Dai contributi di cui ai commi 2 e 3 sono esclusi:

- gli iscritti a corsi di laurea a distanza;
- gli studenti a tempo parziale;
- i beneficiari/idonei di borsa di studio ADiSU;
- gli studenti collocati in no-tax area;
- gli studenti beneficiari dell'esonero per disabilità;
- gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono.

Art. 15 Studenti con disabilità

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento del COA a prescindere dal reddito e dovranno versare solo la prima rata secondo quanto riportato nell'allegato 5.

2. Per ottenere l'esonero:

- gli studenti che si immatricolano al primo anno dovranno dichiarare, in fase di pre-immatricolazione on-line, la percentuale di disabilità riconosciuta e/o il riconoscimento di handicap come definito al precedente comma e allegare alla domanda di immatricolazione la certificazione attestante la disabilità e/o l'handicap, pena la non concessione del beneficio;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno dichiarare la percentuale di disabilità riconosciuta e/o il riconoscimento di handicap come definito al precedente comma ed allegare la certificazione attestante la disabilità e/o l'handicap tramite la propria area riservata web di Ateneo entro il termine di scadenza previsto per le iscrizioni (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione, pena la non concessione del beneficio. Lo studente al quale sia stata riconosciuta una disabilità temporanea, di durata almeno annuale, è tenuto, alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante la condizione predetta, a ripresentare l'eventuale nuova documentazione di conferma dell'invalidità stessa. In mancanza di nuova documentazione lo studente sarà d'ufficio considerato decaduto dal beneficio.

3. Lo studente che intenda fruire di prestazioni agevolate è tenuto alla consegna del certificato di invalidità nella forma integrale. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi.

4. L'esonero totale dal COA è previsto anche per gli studenti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità temporanea o permanente pari o superiore al 66%, già in possesso di un titolo di studio universitario.

5. L'esenzione dal COA è concessa altresì ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, stabilita dall'art. 12 della Legge 118/71 secondo quanto previsto dall'art 30 della stessa Legge. Per poter beneficiare dell'esonero gli studenti dovranno consegnare un'autocertificazione attestante la

propria condizione (in cui dichiarano la titolarità di pensione di inabilità del genitore ai sensi dell'art. 12 della Legge 118/71 e l'Ente Previdenziale erogatore). Il termine per la consegna è fissato improrogabilmente alla scadenza prevista per le immatricolazioni o per le iscrizioni agli anni successivi al primo (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione. L'Università effettuerà i controlli sulle autocertificazioni e, in caso di esito negativo, ai richiedenti sarà addebitato il contributo omnicomprendente annuale. L'autocertificazione deve essere presentata per ogni anno accademico.

6. L'esonero totale dal contributo annuale previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti delle Scuole.

Art. 16 Studenti appartenenti a Comunità Religiose

Gli studenti appartenenti a Comunità religiose sono ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 17 Studenti in regime di detenzione

1. Ai sensi del D.R. n. 1790 del 6/11/2017, a partire dall'A.A. 2017/2018, gli studenti in regime di detenzione sono esonerati dal pagamento del COA, a prescindere dal reddito, e dovranno versare solo la prima rata. Gli studenti in regime di detenzione sono inoltre esonerati dal pagamento dei contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali riportati nell'allegato 8, fatte salve le imposte di bollo.

2. Lo studente deve effettuare la richiesta di esonero tramite presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di detenzione presso la Ripartizione Didattica, nei termini previsti per l'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione.

Art. 18 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia

1. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai propri corsi di Laurea e Laurea Magistrale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei servizi dell'Ateneo.

2. L'Università degli Studi di Perugia dispone annualmente i rimborsi delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale pagate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, tenuto conto dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università degli studi di Perugia e dei propri figli (come modificato con D.R. n. 391 del 18/03/2013).

3. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia e, a tal fine, eroga annualmente borse di studio secondo i requisiti e le modalità previsti all'art.6 del Regolamento di cui al comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione individua, annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il numero di borse e l'importo delle medesime.

4. Tali benefici sono incompatibili con qualsiasi altra agevolazione/borsa di studio.

Art. 19 Borsisti del governo italiano

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati dal pagamento del COA a prescindere dal reddito e dovranno versare solo la prima rata.

2. Lo studente deve effettuare la richiesta di esonero tramite consegna della documentazione attestante il beneficio presso la Ripartizione Didattica nei termini previsti per l'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione.

Art. 20 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU

1. Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso di studi, che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio annuale ADiSU, sono esonerati dal COA sino alla pubblicazione delle relative graduatorie da parte dell'ADiSU.

2. Gli studenti che rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso di studi, che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio semestrale ADiSU, hanno diritto alla riduzione del 50% del COA sino alla pubblicazione delle relative graduatorie da parte dell'ADiSU.

3. Gli studenti che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono indicare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni, il valore ISEE "Università", come previsto dal precedente art. 5. Qualora dalla graduatoria elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino beneficiari/idonei, e non abbiano presentato l'Attestazione "Università", saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli studenti delle Scuole con esclusione di quelli delle Scuole di area sanitaria.

Art. 21 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare

1. È prevista una riduzione delle rate successive alla prima se nello stesso nucleo familiare sono presenti due o più studenti contemporaneamente iscritti all'Università degli Studi di Perugia.

2. Ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia contemporaneamente iscritto, a tempo pieno, nel corrente anno accademico all'Università degli Studi di Perugia per il conseguimento, per la prima volta, di un titolo ai corsi di studio è riconosciuta la seguente agevolazione:

- riduzione del 30% dell'importo delle rate successive alla prima per l'anno accademico corrente con un ISEE "Università" uguale o inferiore a € 40.000,00;
- riduzione del 15% dell'importo delle rate successive alla prima per l'anno accademico corrente per gli studenti con ISEE "Università" superiore a € 40.000,00 e per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013.

3. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24 e non si applica automaticamente ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia iscritto all'Università degli Studi di Perugia, ma solo a specifica richiesta che deve essere effettuata come segue:

- gli studenti che intendono immatricolarsi dovranno effettuare la procedura nella compilazione della domanda di immatricolazione on-line;
- gli studenti che intendono iscriversi agli anni successivi al primo dovranno, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno, collegarsi alla propria area riservata web di Ateneo e compilare l'apposito modulo on-line, prestando particolare attenzione circa l'inserimento del codice fiscale dell'altra persona del suo nucleo familiare contemporaneamente iscritta all'ateneo di Perugia per il nuovo anno accademico.

Art. 22 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico

1. Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno, a tempo pieno, ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) è prevista una riduzione del 50% dell'importo del COA del

primo anno di corso. Questa agevolazione si applica solo agli studenti che abbiano conseguito il titolo di primo livello presso un Ateneo italiano entro la durata normale del corso di studio più uno e con una votazione non inferiore a 105/110.

Chi fruisce dell'agevolazione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo tramite il pagamento della I rata di immatricolazione.

2. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui all'art. 21.

3. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico.

Art. 23 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

1. Per gli studenti che si iscrivono nei termini per la prima volta al primo anno a tempo pieno ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico sono previste le seguenti riduzioni sull'importo del COA del primo anno di corso:

- a) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100 e Lode: esonero totale dal pagamento del COA del primo anno di corso;
- b) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100: riduzione pari al 50% sull'importo del COA del primo anno di corso;
- c) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione da 95 (compreso) a 99: riduzione pari al 25% sull'importo del COA del primo anno di corso.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma si applica solo ai possessori di diplomi rilasciati da Istituti di ordinamento italiano.

3. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui all'art. 21.

4. Possono usufruire dell'esonero anche gli studenti che cambino corso di studi all'interno dell'Università di Perugia o si trasferiscano da un altro Ateneo, a patto che il passaggio o il trasferimento avvengano nello stesso anno di immatricolazione.

5. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico.

6. Chi fruisce dell'agevolazione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo tramite il pagamento della I rata di immatricolazione.

Art. 24 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016

1. Gli studenti meritevoli immatricolati dall'A.A. 2015/2016 ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale possono ottenere, a partire dal secondo anno di iscrizione e per la durata normale del corso, una riduzione del 50% dell'importo del COA.

2. I requisiti per l'agevolazione di cui al comma 1 prevedono:

- iscrizione a tempo pieno ed in corso, perfezionata entro il 20 ottobre;
- acquisizione alla data del 30 settembre del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione (per i soli corsi di laurea professionalizzanti, per i quali il completamento del tirocinio obbligatorio è previsto dalla programmazione didattica a novembre, la data di conseguimento del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione è fissata al 30 novembre);
- conseguimento di tutti i crediti relativi all'anno accademico di cui alla lettera b) con una votazione media ponderata negli esami di profitto maggiore o uguale a 27/30.

3. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 gli studenti che non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso né chiesto un'abbreviazione di carriera per rinuncia o decadenza e per il conseguimento di un secondo titolo accademico. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione.

4. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui all' art. 21.

Art. 25 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità

1. Per gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad un corso di studi è previsto l'esonero dal pagamento delle rate del COA ancora non scadute nei casi in cui si verifichi e finché permane una condizione di necessità, tale da compromettere il proseguo degli studi.

2. Per condizione di necessità si intende una significativa variazione della situazione economica del nucleo familiare dello studente (quali, ad esempio e a titolo non esaustivo, stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione di almeno uno dei componenti del nucleo familiare, la riduzione significativa del fatturato inerente ad attività imprenditoriali o commerciali esercitate da soggetti appartenenti al nucleo familiare). Le circostanze che giustificano la richiesta dell'esonero, dovranno essersi verificate nell'anno solare in corso o in quello precedente la richiesta.

3. Lo studente che intende fruire per la prima volta dell'agevolazione è tenuto a presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione del sopravvenuto stato di disagio, certificando la variazione della situazione reddituale del nucleo familiare tramite ISEEU e/o ISEEU Corrente e allegando documentazione idonea ad attestare la situazione straordinaria di grave difficoltà dichiarata.

4. Per poter reiterare la richiesta negli anni successivi, lo studente dovrà presentare un'ulteriore istanza dichiarando il permanere di tale stato di bisogno, unitamente alla presentazione dell'ISEEU aggiornato e di idonea documentazione probatoria.

5. L'esonero non può essere concesso se lo studente:

- dichiara un valore di ISEE "Università" superiore ad €. 30.000,00;
- è iscritto da oltre sei anni accademici per i corsi di laurea triennali, da oltre quattro anni accademici per i corsi di laurea magistrale biennali, da oltre otto anni accademici per i corsi di laurea quadriennali, da oltre dieci anni accademici per i corsi a ciclo unico quinquennali e da oltre dodici anni accademici per i corsi a ciclo unico sessennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

6. Potranno, altresì, essere valutate, su istanza dell'interessato, situazioni di particolare e documentato disagio economico e sociale, anche se non espressamente previste o rientranti nei commi precedenti, ma ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto anche della carriera universitaria individuale (a titolo esemplificativo soggetti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimenti del Tribunale).

7. Le istanze saranno sottoposte al vaglio dell'apposita Commissione di Ateneo.

Art. 26 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria

1. Per gli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria che si iscrivono a singoli corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d'Ateneo è previsto l'esonero dal pagamento del contributo previsto per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento.

PARTE III – CONTRIBUZIONE NON RICOMPRESA NEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

Art. 27 Contributo annuale per studenti delle Scuole di Specializzazione di aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale

1. Per le Scuole di Specializzazione di aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale ai fini della determinazione del contributo annuale dovuto di cui all'allegato n. 9 è necessaria, contestualmente all'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione, la presentazione dell'attestazione ISEE "Università" in corso di validità calcolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Per la determinazione della contribuzione studentesca per studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013 si rimanda al precedente art. 7.

3. Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo alle Scuole di Specializzazione di aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale, che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio annuale ADiSU, sono esonerati dal contributo annuale sino alla pubblicazione delle relative graduatorie da parte dell'ADiSU e dovranno versare solo la prima rata.

4. Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo alle Scuole di Specializzazione di aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale fruiscono dell'esonero dal contributo annuale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento e dovranno versare solo la prima rata.

5. Lo studente che effettui in ritardo il pagamento delle rate successive alla prima rispetto al termine di scadenza previsto è tenuto al pagamento di una maggiorazione, in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere, commisurata come previsto dal precedente art. 10 comma 1.

Art. 28 Contributo annuale per studenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

1. Per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai fini della determinazione del contributo annuale dovuto di cui agli allegati n. 10 e 11 è necessaria, contestualmente all'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione, la presentazione dell'attestazione ISEE "Università" in corso di validità calcolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Per la determinazione della contribuzione studentesca per studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013 si rimanda al precedente art. 7.

3. Per le Scuole dell'area sanitaria gli importi del contributo annuale previsto per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti negli allegati n. 10 e 11 e non sono soggetti alle agevolazioni per merito/reddito, tranne che per l'esonero dal contributo annuale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

4. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento delle rate successive alla prima rispetto al termine di scadenza previsto è tenuto al pagamento di una maggiorazione, in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere, commisurata come previsto dal precedente art. 10 comma 1.

Art. 29 Contributo annuale per studenti dei Dottorati

1. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, sia beneficiari che non beneficiari di borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'Università.

2. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo.

3. Lo studente che effettui in ritardo il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'eventuale imposta di bollo rispetto al termine previsto è tenuto al pagamento di una maggiorazione fissa di € 70,00.

Art. 30 Contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali

1. I contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali sono riportati nell'allegato 8.

PARTE IV – NORME FINALI

Art. 31 Norme finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.

Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

IMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA E CICLI UNICI NON AD ACCESSO PROGRAMMATO	1 agosto - 20 ottobre
IMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO	1 agosto - 28 febbraio
ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA I^ RATA	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA II^ RATA	21 dicembre
SCADENZA III^ RATA	30 aprile
SCADENZA IV^ RATA	30 giugno
PRESENTAZIONE ISEE "UNIVERSITÀ"	1 agosto - 20 ottobre
PRESENTAZIONE TARDIVA ISEE "UNIVERSITÀ"	21 ottobre - 21 novembre con maggiorazione di € 35,00
	22 novembre - 21 dicembre con maggiorazione di € 70,00
	22 dicembre - 28 febbraio con maggiorazione di € 200,00
IMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA E CICLI UNICI /ISCRIZIONE TARDIVA	21 ottobre al 21 novembre: € 35,00
	22 novembre - 21 dicembre con maggiorazione di € 70,00
ISCRIZIONE TARDIVA	22 dicembre - 31 maggio con maggiorazione di € 200,00

ALLEGATO N. 2 - IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO*

I RATA	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
	Immatricolazione Tassa Regionale € 140,00 Bollo Virtuale € 16,00 Iscrizione anni successivi Tassa Regionale € 140,00	F1	Fino a 10.000,00	90,00	60,00	60,00
F2		Da 10.000,01 a 15.000,00	170,00	120,00	120,00	IMM 566,00 A.S. 550,00
F3		da 15.000,01 a 20.000,00	250,00	180,00	180,00	IMM 766,00 A.S. 750,00
F4		da 20.000,01 a 25.000,00	325,00	230,00	230,00	IMM 941,00 A.S. 925,00
F5		da 25.000,01 a 30.000,00	415,00	310,00	310,00	IMM 1.191,00 A.S. 1.175,00
F6		da 30.000,01 a 35.000,00	450,00	340,00	340,00	IMM 1.286,00 A.S. 1.270,00
F7		da 35.000,01 a 40.000,00	490,00	370,00	370,00	IMM 1.386,00 A.S. 1.370,00

	F8	da 40.000,01 a 45.000,00	530,00	400,00	400,00	IMM 1.486,00 A.S. 1.470,00
	F9	da 45.000,01 a 50.000,00	570,00	430,00	430,00	IMM 1.586,00 A.S. 1.570,00
	F10	da 50.000,01 a 55.000,00	620,00	460,00	460,00	IMM 1.696,00 A.S. 1.680,00
	F11	da 55.000,01 a 60.000,00	640,00	475,00	475,00	IMM 1.746,00 A.S. 1.730,00
	F12	da 60.000,01 a 65.000,00	660,00	490,00	490,00	IMM 1.796,00 A.S. 1.780,00
	F13	da 65.000,01 a 70.000,00	680,00	505,00	505,00	IMM 1.846,00 A.S. 1.830,00
	F14	da 70.000,01 a 80.000,00	700,00	525,00	525,00	IMM 1.906,00 A.S. 1.890,00
	F15	da 80.000,01 a 90.000,00	720,00	540,00	540,00	IMM 1.956,00 A.S. 1.940,00
	F16	da 90.000,01 a 100.000,00	740,00	555,00	555,00	IMM 2.006,00 A.S. 1.990,00
	F17	oltre 100.000,01	780,00	580,00	580,00	IMM 2.096,00 A.S. 2.080,00

ALLEGATO N. 3 - IMPORTI MAGGIORAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER STUDENTI "NON REGOLARI"

Fascia Isee All. 2 Anni fc	2° fc (%)	2° fc (€)	3° fc (%)	3° fc (€)	4° fc (%)	4° fc (€)	Oltre 4° fc (%)	Oltre 4° fc (€)
7		€ 200,00		€ 200,00	18,0%	€ 221,40	20,0%	€ 246,00
8		€ 200,00	17,5%	€ 232,75	20,5%	€ 272,65	23,0%	€ 305,90
9	16,0%	€ 228,80	20,0%	€ 286,00	23,0%	€ 328,90	26,0%	€ 371,80
10	18,0%	€ 277,20	22,5%	€ 346,50	25,5%	€ 392,70	29,0%	€ 446,60
11	20,0%	€ 318,00	25,0%	€ 397,50	28,0%	€ 445,20	32,0%	€ 508,80
12	22,0%	€ 360,80	27,5%	€ 451,00	30,5%	€ 500,20	35,0%	€ 574,00
13	24,0%	€ 405,60	30,0%	€ 507,00	33,0%	€ 557,70	38,0%	€ 642,20
14	26,0%	€ 455,00	32,5%	€ 568,75	35,5%	€ 621,25	41,0%	€ 717,50
15	28,0%	€ 504,00	35,0%	€ 630,00	38,0%	€ 684,00	44,0%	€ 792,00
16	30,0%	€ 555,00	37,5%	€ 693,75	40,5%	€ 749,25	47,0%	€ 869,50
17	32,0%	€ 620,80	40,0%	€ 776,00	43,0%	€ 834,20	50,0%	€ 970,00

Per le fasce ISEE inferiori a € 35.000,00 la maggiorazione è comunque pari al minimo di legge di € 200,00.

La maggiorazione è distribuita nelle percentuali del 40% sulla II rata e del 30 % sulla III e IV rata.

ALLEGATO N. 4 - IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO PER "NO TAX AREA" E "LOW TAX AREA"

I RATA(fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00 TOTALE I Rata: Immatricolazione 156,00 Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 140,00	F1 no tax	Fino a 22.000,00	0	0	0	IMM 156,00 A.S. 140,00
	F2 low tax	da 22.000,01 a 24.000,00	50,00	38,00	38,00	IMM 282,00 A.S. 266,00
	F3 low tax	da 24.000,01 a 26.000,00	155,00	115,00	115,00	IMM 541,00 A.S. 525,00
	F4 low tax	da 26.000,01 a 28.000,00	272,00	205,00	205,00	IMM 838,00 A.S. 822,00
	F5 low tax	da 28.000,01 a 30.000,00	385,00	280,00	280,00	IMM 1.101,00 A.S. 1.085,00

ALLEGATO N. 5 - IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'

Portatori di Handicap					
I Rata (€)		II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00				Imm. 156,00 A.S. 140,00
Bollo Virtuale	16,00				
TOTALE I Rata:		0,00	0,00	0,00	
Immatricolazione	156,00				
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	140,00				

ALLEGATO N. 6 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE

I RATA (fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00	F1	Fino a 10.000,00	59,00	44,00	44,00	IMM 303,00 A.S. 287,00
TOTALE I Rata: Immatricolazione 156,00 Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 140,00	F2	da 10.000,01 a 15.000,00	115,00	86,00	86,00	IMM 443,00 A.S. 427,00
	F3	da 15.000,01 a 20.000,00	171,00	128,00	128,00	IMM 583,00 A.S. 567,00
	F4	da 20.000,01 a 25.000,00	220,00	164,75	164,75	IMM 705,50 A.S. 689,50
	F5	da 25.000,01 a 30.000,00	290,00	217,25	217,25	IMM 880,50 A.S. 864,50
	F6	da 30.000,01 a 35.000,00	315,00	238,00	238,00	IMM 947,00 A.S. 931,00
	F7	da 35.000,01 a 40.000,00	345,00	258,00	258,00	IMM 1.017,00 A.S. 1.001,00
	F8	da 40.000,01 a 45.000,00	373,00	279,00	279,00	IMM 1.087,00 A.S. 1.071,00
	F9	da 45.000,01 a 50.000,00	400,00	300,50	300,50	IMM 1.157,00 A.S. 1.141,00
	F10	da 50.000,01 a 55.000,00	432,00	323,00	323,00	IMM 1.234,00 A.S. 1.218,00
	F11	da 55.000,01 a 60.000,00	445,00	334,00	334,00	IMM 1.269,00 A.S. 1.253,00
	F12	da 60.000,01 a 65.000,00	460,00	344,00	344,00	IMM 1.304,00 A.S. 1.288,00
	F13	da 65.000,01 a 70.000,00	473,00	355,00	355,00	IMM 1.339,00 A.S. 1.323,00
	F14	da 70.000,01 a 80.000,00	491,00	367,00	367,00	IMM 1.381,00 A.S. 1.365,00
	F15	da 80.000,01 a 90.000,00	504,00	378,00	378,00	IMM 1.416,00 A.S. 1.400,00
	F16	da 90.000,01 a 100.000,00	519,00	388,00	388,00	IMM 1.451,00 A.S. 1.435,00
	F17	oltre 100.000,01	544,00	407,00	407,00	IMM 1.514,00 A.S. 1.498,00

ALLEGATO N. 7 - IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO PER "NO TAX AREA" E "LOW TAX AREA" PER STUDENTI A TEMPO PARZIALE

I RATA(fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00 TOTALE I Rata: Immatricolazione 156,00 Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 140,00	F1 no tax	Fino a 22.000,00	0	0	0	IMM 156,00 A.S. 140,00
	F2 low tax	da 22.000,01 a 24.000,00	36,00	26,00	26,00	IMM 244,00 A.S. 228,00
	F3 low tax	da 24.000,01 a 26.000,00	109,00	80,00	80,00	IMM 425,00 A.S. 409,00
	F4 low tax	da 26.000,01 a 28.000,00	197,00	140,00	140,00	IMM 633,00 A.S. 617,00
	F5 low tax	da 28.000,01 a 30.000,00	271,00	195,00	195,00	IMM 817,00 A.S. 801,00

ALLEGATO N. 8 - PAGAMENTI DIVERSI

Causale del versamento	Importo
Domanda esame di diploma di specializzazione Dipartimenti Umanistici	€ 30,00
Domanda esame di diploma di specializzazione Dipartimenti Scientifici	€ 60,00
Stampa pergamena di laurea/laurea magistrale/specializzazione (comprensivo di bolli virtuali)	€ 132,00
Spese generali per l'ammissione ai concorsi di accesso ai corsi	€ 20,00 - 60,00 - 100,00
Spese generali per l'ammissione agli esami di stato	€ 100 - 300,00
Contributo rilascio Diploma di Dottorato (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale)	€ 102,76
Valutazione carriera pregressa studenti decaduti/rinunciatarci	€ 400,00
Ricognizione studi (per ciascun anno)	€ 350,00
Ricognizione studi (con disabilità ex art. 15)	€ 100,00
Passaggio ad altro corso	€ 66,00
Trasferimento ad altro Ateneo	€ 216,00
Trasferimento da altro Ateneo	€ 66,00
Duplicato libretto iscrizione	€ 50,00
Duplicato di Pergamena	€ 100,00
Duplicato tesserino studente	€ 10,00
Singoli insegnamenti	€ 210,00 +6,00/cfu
Contributo tirocinio abilitante post-laurea Medicina	€ 300,00
Contributo libretto tirocinio abilitante post-laurea Medicina	€ 30,00
Contributo rilascio diploma originale di abilitazione	€ 30,99

ALLEGATO N. 9 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICA E UMANISTICO-SOCIALE

I RATA (fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00	S1	Fino a 15.000,00	87,00	87,00	86,00	IMM 416,00 A.S. 400,00
TOTALE I Rata: Immatricolazione 156,00 Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 140,00	S2	da 15.000,01 a 40.000,00	220,00	220,00	220,00	IMM 816,00 A.S. 800,00
	S3	da 40.000,01 a 60.000,00	354,00	353,00	353,00	IMM 1.216,00 A.S.
	S4	da 60.000,01 a 80.000,00	487,00	487,00	486,00	IMM 1.616,00 A.S. 1.600,00
	S5	oltre 80.000,01	620,00	620,00	620,00	IMM 2.016,00 A.S. 2.000,00

ALLEGATO N. 10 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA – LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		I rata (€)	II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
S1	Fino a 15.000,00	IMM 266,00 A.S. 250,00	IMM 250,00 A.S. 250,00	IMM 250,00 A.S. 250,00	IMM 250,00 A.S. 250,00	IMM 1.016,00 A.S. 1.000,00
S2	da 15.000,01 a 40.000,00	IMM 391,00 A.S. 375,00	IMM 375,00 A.S. 375,00	IMM 375,00 A.S. 375,00	IMM 375,00 A.S. 375,00	IMM 1.516,00 A.S. 1.500,00
S3	da 40.000,01 a 60.000,00	IMM 516,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 2.016,00 A.S. 2.000,00
S4	da 60.000,01 a 80.000,00	IMM 641,00 A.S. 625,00	IMM 625,00 A.S. 625,00	IMM 625,00 A.S. 625,00	IMM 625,00 A.S. 625,00	IMM 2.516,00 A.S. 2.500,00
S5	oltre 80.000,01	IMM 766,00 A.S. 750,00	IMM 750,00 A.S. 750,00	IMM 750,00 A.S. 750,00	IMM 750,00 A.S. 750,00	IMM 3.016,00 A.S. 3.000,00

ALLEGATO N. 11 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - NON LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		I rata (€)	II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
S1	Fino a 15.000,00	IMM 116,00 A.S. 100,00	IMM 100,00 A.S. 100,00	IMM 100,00 A.S. 100,00	IMM 100,00 A.S. 100,00	IMM 416,00 A.S. 400,00
S2	da 15.000,01 a 40.000,00	IMM 216,00 A.S. 200,00	IMM 200,00 A.S. 200,00	IMM 200,00 A.S. 200,00	IMM 200,00 A.S. 200,00	IMM 816,00 A.S. 800,00
S3	da 40.000,01 a 60.000,00	IMM 316,00 A.S. 300,00	IMM 300,00 A.S. 300,00	IMM 300,00 A.S. 300,00	IMM 300,00 A.S. 300,00	IMM 1.216,00 A.S. 1.200,00
S4	da 60.000,01 a 80.000,00	IMM 416,00 A.S. 400,00	IMM 400,00 A.S. 400,00	IMM 400,00 A.S. 400,00	IMM 400,00 A.S. 400,00	IMM 1.616,00 A.S. 1.600,00
S5	oltre 80.000,01	IMM 516,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 2.016,00 A.S. 2.000,00